

COMO SERVIZI URBANI s.r.l. a Socio Unico

Via Giulini n. 15

22100 COMO

Determinazione del Direttore Tecnico relativa all'affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del Dlgs. n. 50/2016 e del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020

DETERMINAZIONE N. 125/2021 DEL 21.07.2021

OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 1 c. 2 lett. a) del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, della fornitura di dispositivi di protezione individuale

N. CIG Z34323C271

Il sottoscritto Orlando Ventimiglia, in qualità di Direttore Tecnico di Como Servizi Urbani s.r.l. a socio unico (in seguito CSU),

CONSIDERATO

che CSU, quale società a totale partecipazione pubblica con socio unico il Comune di Como, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali relativi ad "autosili, aree attrezzate per la sosta, porti, centri sportivi e lampade votive", servizi come dettagliatamente indicati nell'Accordo Quadro stipulato in data 23.12.2015 tra il Comune di Como e CSU per la gestione dei predetti servizi;


che nell'ambito dei servizi pubblici locali gestiti da CSU di cui sopra rientrano la Piscina Conelli Mondini del Centro Sportivo di Casate, sita in Como, in via Virgilio n. 16 e la Piscina Sinigaglia, sita in Como, in via Sinigaglia n. 2;

che al fine di provvedere alla gestione delle piscine di cui sopra, è emersa la necessità di acquisire ed affidare la fornitura di dispositivi di protezione individuale per il personale dipendente di CSU impiegato nelle predette piscine;

che a seguito di ricerca di mercato, CSU ha individuato l'operatore economico PR.EX.IM 2 DI BIANCHI L. E R. s.n.c., C.F. 01683550139, con sede in Villa Guardia (22079 Como), in via Monte Bianco n. 8, quale operatore economico competente ad eseguire la fornitura di cui sopra;

che l'offerta di tale fornitura da parte di PR.EX.IM 2 DI BIANCHI L. E R. s.n.c. risulta congrua ed idonea;

considerato che ai sensi dell'Addendum al Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria, Addendum adottato dal Consiglio di Amministrazione



di CSU in data 03.11.2020, ricorrono i presupposti per procedere all'affidamento diretto della fornitura di cui sopra;

considerato il Documento Unico di Regolarità Contributiva di PR.EX.IM 2 DI BIANCHI L. E R. s.n.c. prot. INPS n. 26690040 avente scadenza in data 19.10.2021 ed esito regolare;

ritenuto di procedere, ex art. 1 c. 2 lett. a) del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, all'affidamento diretto;

DETERMINA

di affidare a **PR.EX.IM 2 DI BIANCHI L. E R. s.n.c.**, C.F. 01683550139, con sede in Villa Guardia (22079 Como), in via Monte Bianco n. 8, la fornitura di dispositivi di protezione individuale per il personale dipendente di CSU impiegato presso la Piscina Conelli Mondini del Centro Sportivo di Casate e presso la Piscina Sinigaglia, fornitura come dettagliatamente indicata nel relativo Modulo d'Ordine, per l'importo complessivo di **€ 739,00 (settecentotrentanove/00)**, oltre Iva di legge;

che la fattura relativa a detta fornitura verrà liquidata mediante visto del Direttore Tecnico;

che PR.EX.IM 2 DI BIANCHI L. E R. s.n.c. si assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni;

che PR.EX.IM 2 DI BIANCHI L. E R. s.n.c. si impegni a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

che per il caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni, nelle ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a. si convenga l'immediata risoluzione del contratto stipulato con PR.EX.IM 2 DI BIANCHI L. E R. s.n.c. ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile;

che, come previsto dalle Linee Guida n. 4 emesse dall'ANAC (con Delibera n. 1097/2016 e s.m.i.) in attuazione dell'art. 36 del Dlgs. n. 50/2016, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il contratto stipulato con l'aggiudicatario verrà risolto e verrà corrisposto all'aggiudicatario medesimo il corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e l'aggiudicatario dovrà versare alla stazione appaltante una penale pari al 10% del valore del contratto;

di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 è il Direttore Tecnico Orlando Ventimiglia.

IL DIRETTORE TECNICO
Geom. Orlando Ventimiglia

